

- (10) Per quanto riguarda il livello di cooperazione, la Commissione non ha mai detto di accettare il rifiuto della società di fornire documenti contabili essenziali. Essa ha anzi informato a più riprese il produttore esportatore circa la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, compreso l'impiego dei dati disponibili più attendibili, a causa dello scarso livello di collaborazione. Tuttavia, la società ha mantenuto la propria posizione e non ha presentato informazioni essenziali indispensabili per verificare in particolare le vendite sul mercato interno e il costo di produzione del prodotto in esame. In tali circostanze, e per determinare il valore normale per la società in questione, le istituzioni non hanno potuto fare altro che utilizzare i dati disponibili, segnatamente le informazioni fornite dal denunziante, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Alla luce di quanto precede, è inesatto supporre, come ha fatto la società, che la decisione di utilizzare i dati disponibili per determinare il valore normale sia imputabile alla mancata pubblicazione di documenti contabili verificati.
- (11) Ciò è confermato anche dal fatto che i dati comunicati sono stati utilizzati ogniqualvolta sia stato possibile verificarli e confrontarli ragionevolmente con la contabilità interna della società, soprattutto per quanto riguarda la determinazione del prezzo all'esportazione del produttore esportatore libico (cfr. i considerando 67-72 del regolamento provvisorio).
- (12) Il medesimo produttore esportatore ha affermato che il valore normale avrebbe dovuto essere determinato sulla base del prezzo effettivo delle vendite realizzate sul mercato interno o, in alternativa, del prezzo costruito in base ai dati contabili della società, anziché sulla base dei dati forniti dall'industria comunitaria nella denuncia. Egli ha affermato che, a tal fine, sono state fornite tutte le prove e le informazioni necessarie relative alla produzione e alle vendite di urea sul mercato libico.
- (13) La società ha continuato a non fornire informazioni essenziali nella risposta al questionario e spiegazioni soddisfacenti in merito alle incoerenze e alle contraddizioni emerse durante la visita di verifica, sebbene queste siano state espressamente indicate dalla Commissione nelle lettere di richiamo e in loco. Non è stato possibile pertanto verificare la completezza e l'esattezza delle vendite realizzate sul mercato interno comunicate e del costo di produzione indicato. Per quanto riguarda la presentazione di elementi di prova e di informazioni relativi alla produzione e alle vendite di urea sul mercato interno libico, vengono confermate pertanto le conclusioni di cui ai considerando 64 e 65 del regolamento provvisorio.
- (14) Come risulta al considerando 66 del regolamento provvisorio, in mancanza di altre informazioni attendibili, il valore normale per il produttore esportatore libico ha dovuto essere determinato sulla base dei dati presentati nella denuncia, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (15) Il medesimo produttore esportatore ha sostenuto che, in ogni caso, il margine di profitto utilizzato nella denuncia per costruire il valore normale era sopravvalutato. A difesa della sua affermazione, egli ha obiettato che i margini di profitto nel commercio dell'urea sono tradizionalmente bassi.
- (16) Sulla base dei risultati relativi ad altri produttori esportatori che hanno collaborato al procedimento, la Commissione ha ritenuto opportuno riesaminare il livello del margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale del produttore esportatore libico.
- (17) Come risulta al considerando 22 del regolamento provvisorio, il margine di profitto medio realizzato dai produttori esportatori che hanno collaborato alla presente inchiesta per la vendita del prodotto in esame sul proprio mercato interno è stato utilizzato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, per costruire il valore normale di quei produttori esportatori per i quali non è stato possibile determinare il margine di profitto in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base o delle sue lettere a) e b). Poiché non si è trovata alcuna ragione valida tale da giustificare l'applicazione di un diverso margine di profitto al produttore esportatore libico, e in mancanza di informazioni più adeguate, si è deciso di applicare, nella fase definitiva, questo stesso margine di profitto al produttore libico per determinare il valore normale.
- Valore normale basato sulle vendite effettuate sul mercato interno**
- (18) Due produttori esportatori rumeni hanno affermato che il valore normale avrebbe dovuto essere stabilito mensilmente tenuto conto dell'inflazione in Romania durante il periodo dell'inchiesta. Tale metodologia è stata seguita durante la fase provvisoria per tutti i produttori esportatori rumeni.
- (19) L'impostazione è stata tuttavia riveduta dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori. Dall'inchiesta è emerso che gli effetti dell'inflazione non erano tali da giustificare un calcolo mensile del valore normale. È prassi consolidata dell'istituzione determinare la media dei valori normali per il periodo dell'inchiesta tranne in casi di iperinflazione. Tali condizioni non erano tuttavia soddisfatte nel caso della Romania.
- (20) Si è ritenuto pertanto opportuno stabilire il valore normale per ciascun produttore esportatore rumeno, durante la fase definitiva, sulla base del prezzo medio pagato sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta.